

STATUTO DELL " ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
LA RETE MAGICA - Amici per l'Alzheimer e il Parkinson "

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita con sede in Forlì, l'Associazione di volontariato denominata " LA RETE MAGICA - Amici per l'Alzheimer e il Parkinson".
2. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato; essa non ha scopo di lucro.

Art.2

Scopi e finalità

1. L'Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi, sia in Italia che all'estero, al fine di assistere e sostenere i familiari e i malati di Alzheimer, Parkinson e patologie cerebrali degenerative.
2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, le seguenti attività, in Italia e all'estero:
 - a - assistere e sostenere i familiari e i malati divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
 - b - informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte e gli Enti Pubblici sulle problematiche delle varie patologie sopra indicate;
 - c - tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore legislazione e scelte politiche degli Enti Pubblici volte al sostegno dei malati ed alla formazione dei loro familiari, dei volontari e degli operatori ;
 - d - promuovere iniziative culturali ed altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni, la raccolta dei fondi, attività solidaristiche e di beneficenza per la realizzazione degli scopi associativi;
 - e - operare in qualunque modo venga ritenuto utile ed opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale ed umana delle persone affette da malattia, dai disturbi ad essa correlati;
 - f - promuovere iniziative per migliorare la diagnosi e l'assistenza al malato, la formazione di personale socio-sanitario e l'assistenza alle famiglie dei malati in attiva collaborazione con gli Enti Pubblici;
 - g - ogni altra attività rientrante nelle finalità dell'Associazione.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.
4. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
5. Escludere ogni connotazione partitica nel rispetto del pluralismo democratico e delle opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla Costituzione Repubblicana al fine di salvaguardare la propria autonomia e funzione sociale . Si fonda sul principio dell'autofinanziamento, dell'autogestione e sul volontariato con pieno titolo di responsabilità e autonomia del proprio operato.

Art.3

Risorse economiche- Fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi degli aderenti;

- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

2. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Comitato Direttivo, che è subordinata alla presentazione d'apposita domanda da parte degli interessati.

2. Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. La quota dovrà essere versata entro e non oltre l'inizio dell'annuale Assemblea di bilancio.

3. Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.

4. La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- f) per decesso.

5. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

6. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1. I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

e) al rispetto della privacy e della segretezza delle informazioni di cui verranno in possesso durante l'attività associativa.

2. I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

Art. 8

L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

2. L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) elegge i componenti il Comitato Direttivo;

c) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Comitato Direttivo;

d) delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;

e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

3. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante lettera, fax, e-mail, sms o in alternativa con pubblicazione su quotidiano locale come verrà deciso dai soci nell'Assemblea ordinaria precedente, almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.9

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato.

3. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.

4. Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Comitato:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) predisporre il bilancio;
 - c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - g) il Comitato Direttivo può anche provvedere alla nomina di un Comitato Scientifico, scegliendone i membri tra gli studiosi che si sono distinti per la loro preparazione o per la loro esperienza nei settori della Psichiatria, della Neurologia, della Geriatria ed in quelli ad essi collegati. Compito di questo Comitato è di contribuire alla stesura del programma scientifico, di esprimere pareri su tutto quanto attiene alla ricerca ed alle pubblicazioni proprie dell'Associazioni
 - h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta, e-mail o sms, da spedirsi non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente

1. Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente

convocare entro 30 giorni il Comitato Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.11

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art.12

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.13

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.